



COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 69 del 12.04.2018



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Articolo 1 - Istituzione del Registro per i diritto dei minore alla bigenitorialità.

1. E' istituito presso il Comune di Campi Bisenzio il Registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale inserita nel presente Regolamento ha rilevanza esclusivamente amministrativa, essendo assenti, allo stato attuale, discipline speciali di fonte primaria.
3. L'istituzione del Registro non contrasta con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 - Criteri per l'iscrizione al Registro.

1. Un minore può essere iscritto nel Registro anche per iniziativa esclusiva di uno dei due genitori, purchè titolare della responsabilità genitoriale, e che il minore sia residente nel Comune di Campi Bisenzio. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza.
Con l'iscrizione del minore nel Registro, questi, per tutti i fini amministrativi e di interazione con i soggetti che gravitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel Registro.
2. Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio preposto invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza della richiesta.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Campi Bisenzio da altro Comune, unitamente al figlio minore, si provvederà ad inviare apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al Registro medesimo.
Contestualmente all'iscrizione al Registro, i genitori consentono alla comunicazione dei dati del Registro ad altri Enti/Istituzioni che interagiscano con la vita del minore.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Articolo 3 - Attestazione di iscrizione al Registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati, indicati dal genitore richiedente.
3. L'attestazione rilasciata potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 - Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al Registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

Articolo 5 - Azioni di promozione del Comune

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel Registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai soli fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.



COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Articolo 7 - Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'istituzione del Registro e all'individuazione dell'Ufficio competente alla sua gestione.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione.